

(N. 1922)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 1951

Competenza dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme ordinarie di competenza, a conoscere delle controversie relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni in cereali, a titolo di premio di coltivazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trae origine dal fatto che la legge 18 agosto 1948, n. 1140 — secondo la interpretazione fattane dalla Corte suprema di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 7 giugno 1950, n. 1441 — ha incluso, tra i rapporti giuridici devoluti alla cognizione delle Sezioni specializzate agrarie, istituite dalla stessa legge, anche quello avente per oggetto il « premio di coltivazione », spettante all'affittuario, nella misura del 30 per cento del canone in cereali o con riferimento al prezzo degli stessi.

Il diritto dell'affittuario alla riduzione del canone, nella misura suindicata, già riconosciuto dalle leggi speciali anteriori in materia, è stato, infatti, mantenuto, in relazione alle diverse annate agrarie, dalla legge succitata e da altre successive, anche dopo la cessazione degli ammassi dei cereali (confronta, oltre la

legge già menzionata, quelle del 3 agosto 1949, n. 476, e del 15 luglio 1950, n. 505).

Non sembra il caso di porre la questione se l'interpretazione della legge in vigore circa la estensione della competenza delle sezioni specializzate agrarie alle controversie relative alla riduzione del 30 per cento dell'estaglio, a titolo di premio di coltivazione, sia o non incontrovertibile. La stessa Suprema Corte, con sentenza del 24 gennaio 1950, n. 195, ritenne che la cognizione e la definizione delle controversie in ordine alla attribuzione o meno del premio di coltivazione rientrano nella sfera di competenza della Autorità giudiziaria ordinaria.

È però da tenere presente che la questione sulla competenza della Autorità giudiziaria ordinaria a conoscere delle dette controversie si poneva, allora, in relazione alle Commis-

sioni arbitrali, istituite dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, le quali costituivano giurisdizioni speciali. Sostituite, alle dette Commissioni, le sezioni specializzate previste dalla legge del 18 agosto 1948, n. 1140, non si tratta più di contrapporre l'autorità giudiziaria ordinaria al giudice speciale, giacchè le dette sezioni specializzate non sono che organi speciali o specializzati dei tribunali ordinari. Ciò posto, il problema oggi si presenta in termini diversi: sotto l'aspetto di un criterio di competenza e del rito applicabile, e non già sul piano dei rapporti *esterni* tra il giudice ordinario, investito della generalità della giurisdizione, ed un giudice speciale. Chiariti i termini del problema, la soluzione di esso, a favore della competenza dei detti organi speciali o specializzati dei tribunali ordinari, adottata, come si è detto, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, può basarsi su un argomento testuale, che si ricava dal combinato disposto degli articoli 3 e 10 della legge del 1948, n. 1140. Il primo articolo conferma il diritto dell'affittuario al premio di coltivazione per l'annata agraria 1947-48, e l'altro dichiara che « le domande per la decisione delle *controversie nelle materie contemplate dalla presente legge* debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria ». Tali domande debbono proporsi davanti alle sezioni specializzate, che l'articolo 4 della legge sostituisce alle Commissioni arbitrali. Dal coordinato disposto dei detti articoli, appare che « le materie contemplate » dalla legge, in rapporto alle quali sono state istituite le sezioni specializzate e dettate particolari norme di procedura, riguardano anche il diritto dell'affittuario al premio di coltivazione.

Ma quale che sia la interpretazione più esatta, e pur constatato che la questione può essere controvertibile, è innegabile l'utilità e l'opportunità di un intervento legislativo, sollecitato da più parti. Si tratta di troncare ogni dubbio su una questione di competenza che, per sua natura, postula, in sommo grado, certezza e chiarezza di norme, poichè occorre evitare che sorgano liti, nella lite, al solo fine di conoscere il giudice competente.

Le considerazioni che si sono fatte basterebbero per se stesse, quindi, a giustificare l'intervento del legislatore. Ma lo scopo che si propone il presente provvedimento deve essere ancora meglio precisato. Il disegno di legge, invero, non contiene una norma di interpretazione autentica. Come risulta chiaro dalla disposizione di diritto transitorio dell'ultimo comma dell'articolo unico della proposta di legge, questa vuole provvedere per l'avvenire; laddove l'interpretazione autentica di una legge ha carattere logicamente retroattivo, in quanto, può dirsi, che la legge, a cui si riferisce quella che autenticamente la interpreta, fa corpo con quest'ultima.

Lo scopo che si propone il presente disegno di legge è quello di svincolare dalle materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate il rapporto che ha per oggetto il premio di coltivazione al produttore. Il detto disegno muove dal presupposto che la massima su ricordata delle Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione sia esatta; esso assume tale massima come un dato certo e definitivo. Al tempo stesso, però, la proposta di legge intende rilevare che le controversie riguardanti il riconoscimento del diritto dell'affittuario alla riduzione del 30 per cento del canone a titolo di premio di coltivazione e alla ripetizione delle somme indebitamente pagate non presentano elementi peculiari, i quali esigano particolari cognizioni tecniche nell'organo decidente o valutazioni equitative, per cui possa comunque apparire giustificata la sottrazione di esse agli organi ordinari di giurisdizione ed alle norme del rito comune.

Se la ragione di devolvere determinate materie ad apposite sezioni specializzate dei tribunali ordinari consiste nell'opportunità di modificare la normale composizione degli organi giudiziari, per chiamare a parteciparvi persone esperte delle materie stesse ed estranee alla Magistratura, devesi riconoscere che tale ragione non ricorre riguardo alle controversie di cui trattasi, per le quali non si richiedono valutazioni di indole tecnico-economica. Ne deriva che per le controversie in questione deve escludersi la competenza delle sezioni specializzate, poichè la deroga alla normale composizione degli organi giudiziari deve essere

giustificata dalla particolare natura della materia in contestazione.

La suaccennata ragione di opportunità può ammettersi soltanto nell'ipotesi in cui — come si verifica in relazione al disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, per l'annata agraria 1946-47 — al diritto dell'affittuario alla riduzione del canone, a titolo di premio di coltivazione, si contrapponga il diritto del locatore alla revisione di esso, qualora, in conseguenza della riduzione, il canone risulti sperequato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277. Ma la facoltà del locatore, preveduta dal citato articolo, è stata soppressa dall'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. Se, nei casi in cui tale facoltà è riconosciuta, la competenza della sezione specializzata può spiegarsi ed è opportuno che sia mantenuta, per la inseparabilità della controversia sulla attribuzione del premio di coltivazione con quella sulla revisione del canone ritenuto sperequato; in tutti gli altri casi viene meno ogni legame tra le controversie, di cui si occupa il presente disegno di legge, e le materie devolute alla competenza dell'organo specializzato per la natura tecnico-economica delle valutazioni, che le stesse esigono per la risoluzione delle liti.

Gli inconvenienti, che l'opposta soluzione determina, sono anche d'indole pratica, in quanto, se le controversie relative al premio di coltivazione sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate, anche cause di minimo valore, per la ripetizione di somme inde-

bitamente pagate dall'affittuario, debbono necessariamente essere proposte davanti ai tribunali, dove hanno sede le dette sezioni specializzate. Ciò è cagione di un aggravamento dell'onere processuale a carico dell'avente diritto alla riduzione del canone, non giustificato, per le ragioni anzidette, da superiori finalità di giustizia.

Precisati, così, l'origine e gli scopi del presente disegno di legge, non è necessario un particolare commento circa il contenuto dell'articolo unico della proposta di legge, che il Governo si onora di presentare all'approvazione del Parlamento.

È soltanto opportuno fare presente che il terzo comma dell'articolo unico, mentre segue il criterio, già adottato dalla legge del 1948, n. 1948, di evitare pregiudizievoli spostamenti di competenza, nei giudizi già instaurati davanti alle sezioni specializzate, applica tale criterio anche a quelle cause che siano eventualmente ancora pendenti davanti alle Commissioni arbitrali previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277. La legge n. 1140 dispone (articolo 6) che le dette Commissioni arbitrali continuano a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa. È probabile che le controversie allora pendenti siano state definite; ma non si può escludere, in modo assoluto, che ve ne siano alcune ancora in corso davanti alle dette Commissioni. Da ciò, l'opportunità di prevedere anche tale ipotesi nella legge, al fine di evitare al riguardo qualsiasi dannosa incertezza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La cognizione delle controversie relative alla riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici in cereali o con riferimento al prezzo dei medesimi, prevista dalla legge quale premio di coltivazione al produttore, spetta all'Autorità giudiziaria secondo le norme ordinarie di competenza.

Questa disposizione non si applica per le controversie sulla riduzione disposta, per l'annata agraria 1946-47, dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975.

Le sezioni specializzate, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nonché le Commissioni arbitrali previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni, continueranno a conoscere delle controversie indicate nel primo comma del presente articolo, le quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, siano pendenti innanzi ad esse.